

N. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

[REDACTED] c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso

- ATTORE -

contro

[REDACTED] c.f. [REDACTED], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio [REDACTED] è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva e successiva rinuncia al mandato, depositata in data 8.11.2018

- CONVENUTO -

OGGETTO: Separazione Giudiziale



CONCLUSIONI

Per il PM:

“Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data 14.2.2018 e dell’ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 27.4.2018”.

Per parte attrice come da fogli telematicamente depositati e con le precisazioni indicate a verbale all’udienza del 17.7.2019:

- “1) pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito;*
 - 2) rinuncia alla domanda di cui al punto 2 del foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, attesa la già intervenuta dichiarazione di decadenza del padre da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano*
 - 3) affidare in modo super esclusivo i tre minori alla madre con collocazione prevalente presso la propria abitazione in [REDACTED] con diritto di visita al padre sole se codesto Tribunale lo riterrà opportuno ma dovrà tenere necessariamente conto della volontà dei tre figli e se il rapporto con il padre non sia per gli stessi pregiudizievole tenuto conto altresì dell’ultima relazione degli assistenti sociali del comune di [REDACTED];*
 - 4) porre a carico del sig. [REDACTED] l’obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, entro il 30 di ogni mese, un assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici istat relativi al costo della vita oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, non coperte da servizio sanitario e nazionale, dentistiche e ludico-sportive riservando ogni modalità in via esclusiva alla signora [REDACTED];*
 - 5) rinuncia in questo giudizio alla richiesta risarcitoria avanzata in via subordinata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, riservandosi l’eventuale azione in separato giudizio*
- Con vittoria per spese, compensi professionali secondo le tariffe previste dal Dm 54/2014, spese Generali 15% sulla voce compensi professionali, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% ed ogni successiva occorrenda rifiuta.*
- IN VIA ISTRUTTORIA: Con più ampia riserva di legge secondo il comportamento processuale di controparte - in via preliminare”.*

Per parte convenuta:

“conclusioni come da memoria difensiva depositata all’udienza presidenziale del 17.4.2018 da intendersi qui richiamate”.



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con ricorso, depositato in data 7.2.2018, [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito [REDACTED], sposato a [REDACTED], di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso o quanto meno di adottare provvedimenti ex art. 333 c.c con divieto di frequentazione padre-figli e, in subordine, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé dei figli [REDACTED], nata il [REDACTED], [REDACTED], nato il [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED] e il collocamento presso di sé nella casa familiare, sita in [REDACTED] via [REDACTED], di sua esclusiva proprietà, di disporre una frequentazione padre figli in modo protetto e tutelato, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i tre figli di € 750 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di condannarlo al risarcimento del danno esofamiliare ed endofamiliare.

All'udienza presidenziale del 17.4.2018 il resistente si costituiva con memoria difensiva chiedendo la separazione, l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, la ripresa del suo diritto di frequentazione con i figli nei modi ritenuti opportuni dal Tribunale e offriva di versare quale contributo al loro mantenimento la somma mensile di € 300, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano dal momento della sua scarcerazione.

Il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione e sentite le parti che meglio illustravano la situazione familiare e personale nell'attualità e i loro procuratori che insistevano nelle rispettive istanze, depositando il difensore della ricorrente il decreto provvisorio emesso in data 16.1.2018 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, autorizzate le parti a vivere separate con provvedimento a verbale, con ordinanza riservata in data 20.4.2018 così disponeva:

*“letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
sentite personalmente le parti e i loro difensori;*



ritenuto che allo stato quanto ai profili della responsabilità genitoriale, a fronte delle domande in questa sede svolte dalle parti, ove la signora [REDACTED] chiede la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, azione peraltro anteriormente promossa dal Pubblico Ministero avanti al Tribunale dei Minorenni competente e/o l'affido superesclusivo a sé dei figli minori [REDACTED], nata il [REDACTED], [REDACTED], nato [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED] e il signor [REDACTED] l'affido condiviso, deve essere confermato il decreto provvisorio del Tribunale dei Minorenni di Milano del 16.1.2018 per le ragioni esposte nel suddetto decreto che sono pienamente condivise da questo Giudice, in attesa degli approfondimenti che sono già stati delegati dal Tribunale dei Minorenni e avviati dai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED], considerate le verbalizzazioni rese dalla signora [REDACTED] in udienza, trattandosi della situazione più tutelante per i minori;

ritenuto che nessuna statuizione deve essere assunta quanto alla casa familiare, sita in [REDACTED], ove vivono la signora [REDACTED] con i tre figli minori, essendo la casa di proprietà esclusiva della stessa, sulla base delle verbalizzazioni della parte rese in udienza e considerato che il signor [REDACTED] da tale immobile è stato allontanato con il sopra richiamato decreto provvisorio del Tribunale dei minorenni;

rilevato che, quanto alla misura del mantenimento per i figli che la ricorrente quantifica in € 750 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il resistente in € 300, oltre il 50% delle spese straordinarie solo a decorrere dalla sua scarcerazione, dalle stesse allegazioni delle parti complessivamente valutate, in attesa di migliori approfondimenti istruttori se necessari, risulta che il nucleo familiare ha fatto principale affidamento sul reddito stabile della signora [REDACTED], dipendente di [REDACTED] (reddito complessivo € 24.970, ritenute irpef € 1.817, addizionali € 504 per l'anno di imposta 2014; reddito complessivo € 24.883, ritenute Irpef € 1.707, addizionali € 502 per l'anno di imposta 2015; reddito complessivo € 24.898, ritenute irpef € 1.712, addizionali € 502 per l'anno di imposta 2016), che lamenta, infatti, che il marito "non ha mai contribuito al manage familiare", di cui si è sempre fatta carico lei in via esclusiva, là dove il signor [REDACTED] afferma di avere partecipato sia pure con i modesti redditi che riusciva a racimolare attraverso lavori saltuari ed in nero, attesa anche la sua fedina penale;

ritenuto che, atteso il reddito della signora [REDACTED] che non sostiene oneri abitativi essendo la casa di proprietà, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del signor [REDACTED], la cui durata non è preventivabile, ma che di per sé solo non può esonerarlo dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei suoi figli, anche in ragione dei gravi fatti che sono a base della carcerazione posti in essere anche ai danni dei minori stessi e considerato che allo stato non è possibile neppure alcuna forma di mantenimento diretto paterno, appare equo e proporzionato porre a carico del signor [REDACTED] l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2018, con un assegno mensile di € 250, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione aprile 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno e gite scolastiche), spese tutte documentate;



evidenziata sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638);

PQM

richiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale di udienza del 17.4.2018)

- 1) conferma integralmente il decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano del 16.1.2018;
- 2) dispone che l'Ente Affidatario attraverso i suoi Servizi Sociali e i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di competenza, trasmettano entro il 30.10.2018 a questa Autorità Giudiziaria una relazione, il più possibile completa ed esaustiva, in relazione a tutti gli incarichi dati e gli accertamenti già delegati dal Tribunale dei Minorenni di Milano, segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- 3) prescrive ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
- 4) avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
- 5) dà atto che nella casa coniugale, sita [redacted], di proprietà esclusiva di [redacted] minori;
- 6) pone a carico di [redacted], con decorrenza dalla mensilità di aprile 2018, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione aprile 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche), spese tutte documentate;
- 7) dichiara sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande risarcitorie avanzate da [redacted] [redacted]".

Nominava Giudice Istruttore sé stesso e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 8.11.2018.

Reiterate da parte attrice le parti le proprie domande con la memoria integrativa, all'udienza del 8.11.2018 il difensore del convenuto dava atto di avere rinunciato in data 5.11.2018 al mandato e di averne dato comunicazione alla parte e chiedeva un breve rinvio per



consentire allo stesso di nominarsi un nuovo difensore. Il Giudice Istruttore, preso atto delle richieste del difensore dell'attrice, con provvedimento a verbale così disponeva:

*“Dato atto di quanto sopra atteso che dalla documentazione versata in atti dall'avvocato ██████ la parte ha avuto conoscenza della rinuncia al mandato in data 7.11.2018 e data la complessità della vicenda processuale deve essere concesso un breve termine all'█████ per munirsi di nuovo difensore senza al contempo pregiudicare la prosecuzione del presente giudizio
asigna, quindi, termine a parte convenuta ██████ ██████ sino al 26.11.2018 per nominare, se ritenuto, un nuovo difensore, onerando l'avv. ██████ di comunicare allo stesso ██████ il presente verbale
attesa la richiesta di parte attrice assegna i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c con decorrenza dal 27.11.2018, atteso il termine concesso a parte convenuta per munirsi di nuovo difensore e quindi termine sino al 27.12.2018, 28.1.2019 e 18.2.2019 per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c
autorizza sin d'ora il difensore di parte attrice a depositare in cartaceo i documenti del procedimento penale a carico del signor ██████ con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, data la consistenza della documentazione stessa
letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di ██████ dispone che gli stessi Servizi proseguano negli incarichi dati con il provvedimento del 20.4.2018, sospendendo allo stato, attesa la situazione di ansia e disagio post traumatico dei ragazzi più grandi, l'avvio della ripresa della relazione con il padre e riservando al prosieguo ogni migliore determinazione sul punto, dispone che i Servizi Sociali trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 8.4.2019
fissa udienza per la decisione sui mezzi istruttori per il giorno 18.4.2019”.*

In data 19.11.2018 perveniva decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano che dichiarava la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre e l'interruzione dei rapporti con i figli, salve diverse disposizioni del Tribunale Ordinario investito del presente giudizio di separazione.

Depositata da parte attrice la memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c, all'udienza del 18.4.2019 il difensore dell'attrice depositava copia del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano Sezione IX Penale di condanna del signor ██████ a sette anni di reclusione, chiedeva di essere autorizzato a depositare le motivazioni della sentenza, non appena disponibili e la consulenza tecnica psichiatrica espletata nel procedimento penale e di fissare udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice Istruttore sollecitava l'Ente Affidatario a trasmettere la relazione di aggiornamento richiesta e non pervenuta,



autorizzava il deposito della documentazione come chiesto dal difensore dell'attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 17.7.2019.

Pervenuta la relazione dell'Ente Affidatario, depositata la sentenza penale e precisate da parte attrice le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, attesa la rinuncia della parte.

Il materiale probatorio

Il materiale probatorio acquisito è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia su tutte le domande svolte da parte attrice, tenuto conto che il convenuto, dopo la rinuncia al mandato del suo difensore, non ha ritenuto di nominare un nuovo legale e ha assunto una condotta processuale complessiva da cui può ben desumersi che abbia di fatto abbandonato il giudizio e, quindi, le domande in origine svolte (Cass. Sez. Unite 24.1.2018 n. 1785).

Gli elementi ricavati dai provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria Minorile, dalle relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di Pioltello che hanno seguito la madre e i minori e dalla documentazione depositata da parte attrice consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio sia in ordine alla pronuncia di addebito della separazione sia in punto di responsabilità genitoriale che di mantenimento dei figli.

La domanda di separazione

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attese le allegazioni delle parti e considerata la grave e difficile situazione personale della coppia, come emersa in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio (confr. decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano del 16.1.2018 e sentenza penale di condanna del 29.3/17.6.2019). Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.



La domanda di addebito avanzata da BETTAGNO Elena Marika

La domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice deve trovare accoglimento, dovendosi ritenere provata la violazione del dovere di rispetto della integrità e della dignità della persona della moglie da parte del signor [REDACTED].

La storia della coppia è stata caratterizzata sin dal principio da condotte di gravissime violenze fisiche e psicologiche da parte del marito ai danni della moglie, che, nella dinamica propria della vittima di violenza, ha per un lungo periodo di tempo continuato a sminuire le stesse, a sopportarle per timore di ritorsioni peggiori anche nei riguardi dei figli, spesso presenti a tali condotte. E sul punto è emblematico quanto ha detto la figlia [REDACTED], ora maggiorenne, ai Carabinieri riferendo che la mamma minimizzava, perché terrorizzata dalle minacce del padre che era una persona pericolosa (confr. pag. 12 della sentenza penale).

Prova inconfutabile delle gravi violenze fisiche e vessazioni psicologiche, cui l'attrice è stata sottoposta, si ricava, infatti, dalla sentenza n. 4310/2019 emessa dal Tribunale di Milano Sezione IX penale in data 29.3/17.6.2019, che ha condannato [REDACTED], all'esito di un articolato dibattimento in cui è stata anche esperita perizia psichiatrica sullo stesso che ha escluso sia il vizio di mente sia l'incapacità a partecipare al processo, alla pena di 7 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, di lesioni aggravate ai danni della moglie e di tentativo di incendio dell'abitazione familiare mentre erano presenti la moglie e i tre figli (doc. depositato in data 25.6.2019).

La sola lettura dei fatti contestati nei capi di imputazione dà conto della gravità delle condotte poste in essere che valgono ad integrare a tutti gli effetti la violazione del dovere coniugale primario del rispetto della persona del coniuge.

E la dettagliata ricostruzione degli eventi offerta nella citata sentenza penale di condanna (calci, pugni schiaffi, minacce di morte ecc), alla cui lettura non può che rimandarsi, dà conto in modo emblematico delle condotte di aggressione fisica e morale alla dignità e alla libertà della moglie, molto spesso anche alla presenza dei figli minori.

Le ampie argomentazioni esposte dal giudice penale a fondamento della responsabilità penale riconosciuta dalla richiamata sentenza, ancorchè solo di primo grado, sulla base di



un solido corredo probatorio ricostruito in modo puntuale (deposizione della persona offesa e degli operanti intervenuti, verbali di sommarie informazioni di persone informate sui fatti acquisiti, referti medici, annotazioni di servizio dei Carabinieri, rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco) sono condivise da questo Collegio e non possono che valere anche in questa sede ad affermare l'addebitabilità della separazione al marito.

La gravità delle condotte in sé e soprattutto gli agiti da ultimo posti in essere che hanno indotto la signora [REDACTED] a sporgere denuncia e a promuovere il presente giudizio di separazione hanno poi una valenza causalmente rilevante in sé della crisi coniugale.

Nel caso di violenza fisica la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che *“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3925; Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388) e che *“In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”* (Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).



Nel presente giudizio, peraltro, il convenuto nessuna puntuale e specifica contestazione ha mosso alla ricostruzione dei fatti per come offerta e provata da parte attrice, avendo sostanzialmente abbandonato il giudizio, dopo la costituzione per l'udienza presidenziale.

Il quadro come ricostruito di violazione dei più elementari doveri nascenti dal matrimonio da parte del signor [REDACTED] causalmente rilevante la crisi coniugale costituisce piena prova e vale a fondare la pronuncia dell'addebito della separazione a suo carico.

La responsabilità genitoriale

Premesso che le statuizioni in punto di responsabilità genitoriale devono riguardare solo [REDACTED], atteso che [REDACTED], nata il [REDACTED], è divenuta maggiorenne in corso di causa, considerata l'intervenuta pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del signor [REDACTED] da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano con il decreto definitivo del 18.10.2018 e considerate le indicazioni ricavabili dalle relazioni di aggiornamento del comune di [REDACTED], Ente Affidatario dei minori, che hanno preso in carico il nucleo familiare in conseguenza del grave episodio che ha portato la signora [REDACTED] a sporgere denuncia, all'esito del giudizio può disporsi l'affido esclusivo dei figli ancora minori alla madre, attribuendo alla stessa la responsabilità genitoriale anche quanto alle scelte rilevanti per la vita dei figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza, come chiesto dall'attrice nelle sue conclusioni.

Il complesso quadro familiare che aveva portato il Tribunale per i Minorenni di Milano con il decreto provvisorio del 16.1.2018 a limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, statuizione che era stata confermata in questo giudizio con l'ordinanza presidenziale del 20.4.2018 deve ritenersi ad oggi superato, avendo la madre dato prova di una adeguata capacità genitoriale volta a farsi carico della sua sofferenza e della sofferenza dei figli e a superare la condizione di soggezione anche psicologica dal marito.

La signora [REDACTED] ha saputo appoggiarsi a tutti i presidi istituzionali che l'hanno presa in carico e sta seguendo con attenzione tutte le indicazioni degli operatori sia per sé che per i figli.



Scrivono i Servizi Sociali del Comune di ██████ che *“la stessa si è mostrata una madre capace, benchè fortemente provata, in grado di chiedere aiuto per sé e per i figli e di permettere loro di proseguire le loro vite e i loro percorsi di crescita, nonostante i gravi fatti accaduti e gli eventi traumatici vissuti. Senza l’attenzione, la sensibilità e le cure materne i ragazzi non avrebbero potuto sviluppare quelle capacità riflessive, quella educazione e quella buona disposizione d’animo che li ha caratterizzati durante tutto il percorso svolto”* (confr. relazione del 19.10.2018).

E concludono, quindi, per il riconoscimento in capo alla madre di adeguate competenze genitoriali che valgono a giustificare la revoca dell’affidamento all’Ente in precedenza disposto (confr. relazione del 23.5.2019).

I figli, fortemente provati dalle vicende familiari passate e soprattutto dal grave episodio in cui hanno rischiato in prima persona la vita e che ha portato all’arresto del padre, stanno continuando a seguire i percorsi terapeutici in cui ancora emerge la loro sofferenza e la grande paura del padre che hanno verbalizzato di non voler incontrare (confr. entrambe le relazioni sopra indicate). Nel resto sono ragazzini adeguati, competenti e ben inseriti nel contesto scolastico dove hanno buoni risultati.

Non si pone una questione di valutazione in questa sede delle competenze genitoriali paterne, attesa la dichiarazione di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale che la competente Autorità Giudiziaria minorile ha già pronunciato sulla base di ragioni che paiono ben più che condivisibili.

Va poi certamente mantenuto il collocamento dei minori presso la madre che dei ragazzi si è sempre occupata di fatto da sola e rappresenta per gli stessi l’unico genitore di riferimento.

Quanto alla relazione con il padre condivide il Collegio quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con il richiamato decreto definitivo, atteso che allo stato non può che prendersi atto del profondo disagio che ancora i minori manifestano rispetto alla relazione con il padre in ragione dei gravi agiti dallo stesso posti in essere anche ai loro danni e dei segni di disturbo post traumatico che gli stessi ancora evidenziano (incubi, stato d’allerta iper attivato, senso di minaccia) e considerarsi che il percorso di superamento da



parte dei minori di questi vissuti traumatici sarebbe gravemente compromesso dallo stesso pensiero di una possibile ripresa della relazione con il padre.

Devono, infine, proseguire gli interventi di supporto psicoterapeutico a favore della signora [REDACTED] presso la [REDACTED] ove è seguita anche [REDACTED], ora maggiorenne e per i due figli minori presso il [REDACTED] per il tempo ritenuto necessario dai terapeuti stessi.

I Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] svolgeranno in ogni caso un'attenta attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione della madre e delle condizioni psicofisiche dei minori, avviando eventuali ulteriori interventi di supporto a favore del nucleo familiare ritenuti necessari e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori.

Il contributo al mantenimento dei figli

All'esito del giudizio, a fronte della domanda di parte attrice che ha reiterato la richiesta di un assegno mensile di € 750, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, devono confermarsi le statuizioni provvisorie assunte, non essendo neppure allegare circostanze sopravvenute rispetto alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione presidenziale e sopra integralmente riportate che il Collegio condivide.

Parte attrice ha, infatti, uno stabile lavoro presso [REDACTED] con i redditi più sopra riportati che non sono stati aggiornati in giudizio e non sostiene oneri abitativi, essendo la casa familiare di sua proprietà esclusiva.

Il convenuto è ancora detenuto, condizione questa che come osservato dal Presidente non può valere ad esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, ma che è incompatibile con le richieste economiche dell'attrice.

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, attesa la sua soccombenza sia quanto alla domanda di addebito sia quanto alle domande accessorie relative ai figli.



Vengono liquidate complessivamente in € 3.283 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, applicando la disciplina del DM 55/2014 negli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, quest'ultima con la riduzione del 70%, in quanto limitata a sole produzioni documentali.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], sposati a [REDACTED] il [REDACTED] (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] [REDACTED]);
2. dichiara, ex art. 151 comma 2 c.c, la separazione addebitabile al marito [REDACTED];
3. affida i figli minori [REDACTED], nato il [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED], in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337^{quater} comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità degli stessi validi anche per l'estero;
4. dispone che i figli minori siano collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. dispone l'interruzione dei rapporti tra il padre e i figli minori, incaricando i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di valutare una loro eventuale ripresa con modalità



osservate e protette e in ogni caso tenuto conto della volontà dei figli e della loro condizione psicofisica e previa verifica delle condizioni psicofisiche paterne;

6. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di assicurare la prosecuzione dei percorsi di supporto psicoterapeutico in corso per la madre presso la SVS della Mangiagalli e per i figli minori presso il Centro Medico [REDACTED], per il tempo ritenuto necessario dai terapeuti e di avviare a favore dei minori eventuali interventi di supporto socio-educativo, se ritenuti necessari;
7. incarica i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione della madre e delle condizioni psicofisiche dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei [REDACTED], Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
8. pone a carico di [REDACTED], con decorrenza dalla mensilità di aprile 2018, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori e della figlia [REDACTED], nata il [REDACTED], maggiorenne, non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione aprile 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei figli o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno e gite scolastiche), spese tutte documentate;
9. condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite liquidate in € 3.283 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
10. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile



del Comune di [REDACTED] perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;

12. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] perchè provvedano a quanto disposto.

Così deciso, in Milano il 24 luglio 2019

Il Giudice Rel. Est
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato

